



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
UFFICIO DEL PROCURATORE**

---

Prot. n. 1035/2023

Ord. Serv. 37/2023

**Reggio nell'Emilia, 30 luglio 2023**

**Ai Signori Sostituti Procuratore della Repubblica  
Ai Magistrati Ordinari in Tirocinio  
Ai Signori Vice Procuratori Onorari  
Ai Sig.ri Responsabili delle Aliquote di PG - PS CC e GdF-  
Alla Signora Direttore di Divisione Coordinatore delle Segreterie Penali  
Ai Sig. Responsabili delle UAC**

**Ufficio**

**Al Sig. Questore  
Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri  
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza  
Al Sig. Dirigente della Polizia Stradale  
Al Sig. Comandante Carabinieri Tutela Agroalimentare  
Al Sig. Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro C.C.  
Al Sig. Dirigente della Polizia Ferroviaria  
Al Sig. Comandante Polizia Postale e delle Comunicazioni  
Al Sig. Comandante della Polizia Provinciale  
Al Sig. Comandante della Polizia Locale  
*(anche per inoltro ai Comandi della Polizia Locale della provincia)*  
Al Sig. Comandante della Polizia Penitenziaria**

**Reggio Emilia**

**e per opportuna conoscenza**

**alla Signora Procuratore Generale della Repubblica F.F.  
Bologna**

**Alla Signora Presidente del Tribunale  
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Al Sig. Presidente della Camera Penale**

**Reggio Emilia**

**Oggetto: Entrata in vigore della Legge 24 maggio 2023 n. 60 – disposizioni per la Polizia giudiziaria ed i Magistrati in materia di delitti procedibili a querela della persona offesa e arresto in flagranza di reato**

La legge n. 60 del 24 maggio 2023, entrata in vigore lo scorso 16 giugno ( G.U. 1/6/23 n. 127 ) ha introdotto nel sistema penale e processuale alcune novità che vanno segnalate per evidenziarne gli aspetti applicativi ed operativi di nostro interesse.

L'art. 1 ha introdotto una specifica circostanza aggravante agli artt. 270 bis.1 c.p. e 416 bis.1 c.p. per tutti i delitti procedibili a querela di parte **aggravati dalla finalità di terrorismo o dal metodo\finalità mafiosi** per i quali adesso opera la procedibilità d'ufficio.

La modifica risponde all'esigenza di evitare che la persona offesa di delitti procedibili a querela - il cui ambito di applicazione era stato esteso con la c.d. riforma Cartabia ( D.Lgs 150\2022 ) per una serie di reati previsti dal codice penale<sup>1</sup> - possa subire il condizionamento mafioso, nei contesti ambientali e territoriali in cui esso si manifesta, o essere intimorita dalle espressioni di violenza terroristica e pertanto non sia nelle condizioni di potere esercitare liberamente e senza pressioni la volontà di proporre querela.

La procedibilità d'ufficio adesso si applica a tutti i delitti procedibili a querela per i quali si ritiene di dover contestare l'aggravante ai sensi del nuovo art.1, non solo quindi a quelli previsti dalla riforma Cartabia, e la sua ricorrenza determina la trasmissione del procedimento, per competenza funzionale ai sensi dell'art. 51 comma 3 bis c.p.p., alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna.

L'art. 2 ha modificato l'art. 71 del D.lgvo 159\2011 ( c.d. *codice Antimafia*) inserendo il delitto di lesione personale ( art. 582 c.p. ) nel già previsto ampio catalogo **dei delitti commessi da persona sottoposta a misura di prevenzione personale**, durante il periodo di applicazione e sino a tre anni da quando ne è cessata l'esecuzione.

In tali casi, la pena è aumentata da un terzo alla metà, si procede d'ufficio e la Polizia giudiziaria, ove è consentito l'arresto in flagranza, può procedervi anche fuori dalla flagranza se il delitto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale.

Il nuovo regime di procedibilità d'ufficio per il delitto di lesioni aggravato ai sensi dell'art. 71 D.Lgvo 159\2011 comporta - rispetto all'ipotesi base prevista dalla c.d. *riforma Cartabia* che, entro determinati limiti, ne ha esteso la procedibilità a querela ( art. 3 D.lgvo 150\2022 ), determinandone conseguentemente l'attribuzione della competenza al Giudice di Pace ( art. 4 D.Lgvo 28 agosto 2000, n. 74 ) - che la competenza per la nuova fattispecie appartiene al Tribunale.

La ragione ispiratrice che ha determinato il Legislatore ad includere il delitto di lesioni nel novero dei delitti contemplati dall'art. 71 D.Lgs 159\2011, ossia quella di garantire una maggiore tutela rispetto a fatti che si qualificano per la pericolosità soggettiva del loro autore, ha infine come conseguenza che la procedibilità d'ufficio resta ferma anche all'esito dell'eventuale giudizio di bilanciamento delle aggravanti con concorrenti circostanze attenuanti.

---

<sup>1</sup> del codice penale, segnatamente previsti ai seguenti: artt. 582; 590-bis; 605, comma 1; 610, comma 1; 612; 614; 624; 634; 640; 640-ter (art. 2 del decreto); 659; 660 (articolo 3 del decreto)

L'art. 3, con il comma 1, è intervenuto in ordine al rapporto tra l'**arresto obbligatorio in flagranza di reato e la procedibilità a querela**, modificando il preesistente regime previsto dall'art. 380, comma 3, c.p.p. che consentiva l'arresto se la querela veniva proposta nell'immediatezza del fatto, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di Polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto non proponeva querela o dichiarava di rimetterla, l'arresto non poteva essere eseguito o l'arrestato era posto immediatamente in libertà.

La modifica introdotta dalla Legge n. 60 **consente adesso l'arresto obbligatorio in flagranza - ma non anche quello facoltativo** che, ai sensi dell'art. 381, comma 3, rimane eseguibile **sempre in presenza della querela** - anche in assenza della contestuale proposizione della querela "*quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile*"; in tali casi, semprechè la querela possa sopravvenire, e dunque non sia stata espressamente manifestata la volontà di rinuncia, l'arresto rimane valido per **le successive quarantotto ore**, entro le quali se non sopravviene la querela "**l'arrestato è posto immediatamente in libertà**".

La P.G. che ha proceduto all'arresto deve porre in essere **ogni ricerca utile della Persona Offesa, entro il termine fissato per legge**, affinché, come già avveniva in precedenza, possa proporre oralmente la dichiarazione querelatoria alla P.G. Resta ferma la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le **informazioni di cui** all'art. 90 bis c.p.p.

Una ulteriore novità prevista dalla riforma consiste nella possibilità di convalidare l'arresto pur in assenza della condizione di procedibilità. Tuttavia, persistendo la mancanza di querela, non si può applicare una misura cautelare in difetto di condizione di procedibilità sicchè l'arrestato dovrà essere rimesso in libertà ( art. 121 disp. att. cpp ).

La legge n. 60 ha anche modificato gli artt. 449, comma 3, c.p.p. ( giudizio direttissimo monocratico), e 558, comma 6, c.p.p., prevedendo che, se manca la querela (che può ancora sopravvenire, perché non ritirata o rimessa), il Giudice deve sospendere il processo, al quale quindi non può procedersi in assenza dell'intervenuta condizione di procedibilità; la sospensione del processo rimarrà operante sino alla proposizione della querela, nel termine massimo previsto, o al momento della rinuncia a proporla, ed in entrambi i casi andrà revocata.

La riforma apportata dalla Legge n. 60 alla eseguibilità dell'arresto in flagranza per i delitti procedibili a querela presenta non poche criticità, sia sotto il profilo della compatibilità costituzionale, che di quello operativo, più direttamente attinente all'operato della P.G.

All'evidente fine di sopperire all'ampliamento dell'ambito di applicazione della perseguibilità a querela di parte, realizzato dalla riforma Cartabia per una ulteriore serie di delitti previsti dal codice penale<sup>2</sup>, il legislatore invero ha finito per sottoporre ad una forte torsione i principi costituzionali che presiedono al

---

<sup>2</sup> Il decreto legislativo n. 150/2022 ha introdotto la procedibilità a querela (con alcune eccezioni) per una serie di reati del codice penale, segnatamente previsti ai seguenti: art. 582; 590-bis; 605, comma 1; 610, comma 1; 612; 614; 624; 634; 640; 640-ter (art. 2 del decreto); 659; 660 (articolo 3 del decreto).

sistema della giustizia penale, segnatamente il principio di stretta legalità sostanziale, di inviolabilità della libertà personale e di presunzione di innocenza, adottando la scelta di consentire l'arresto obbligatorio in assenza di una querela che può sopravvenire, atteso che in tali casi non si è al cospetto di una punibilità concreta della fattispecie tipica.

E' ben vero che i casi in cui la persona offesa non è presente sul luogo ove il delitto è stato consumato e non risulti rintracciabile dalla P.G. sono circoscritti a quelli in cui la sua presenza non è contemplata dalla fattispecie incriminatrice per la consumazione del fatto di reato - principalmente il furto su cose esposte alla pubblica fede ( artt. 624 e 625, n. 7, c.p. ) e la violazione di domicilio non aggravata ai sensi dall'art. 614 commi 3° e 4° c.p. - e tuttavia il sacrificio che viene imposto alla libertà personale non appare giustificabile se si tiene che, in casi analoghi, il codice di procedura penale fa espresso divieto di adottare misure precautelari e cautelari ( art. 343 c.p.p. ).

Di fronte ad un fatto di reato certamente commesso ma non perseguibile e per il quale, in attesa di querela nelle 48 ore, il P.M. non potrà richiedere alcuna misura cautelare non rimane che disporre l'immediata liberazione dell'arrestato secondo quanto dispone l'art. 121 disp. att. c.p.p.

### **Alla luce della superiore esposizione**

## **DISPONE**

### **LE SEGUENTI LINEE OPERATIVE**

- a) **la Polizia Giudiziaria procede all'arresto obbligatorio in flagranza nei casi di reati procedibili a querela, allorchè questa venga nell'immediatezza ( o comunque entro un congruo lasso di tempo dalla commissione del fatto ) proposta, anche oralmente, dalla Persona offesa;**
- b) **qualora, dopo aver effettuato tutte le ricerche utili per il suo rintraccio, la persona offesa non venga rinvenuta, la Polizia giudiziaria procede all'arresto obbligatorio ( indicando l'ora nel relativo verbale ) ed avvisa immediatamente il P.M. di turno, comunicandogli tutti gli elementi acquisiti per consentirgli di valutare tempestivamente la situazione anche ai fini dell'immediata liberazione dell'arrestato ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p.;**
- c) **la Polizia giudiziaria, anche con atto successivo, rende alla Persona offesa presente o rintracciata le informazioni di cui all'art. 90 bis c.p.p.;**
- d) **qualora entro le 48 ore dall'arresto la persona offesa dichiari di non voler presentare querela o la rimetta, l'arrestato è immediatamente posto in libertà direttamente dalla Polizia giudiziaria o dal P.M.**
- e) **il P.M., entro le 48 dall'arresto, procede con giudizio direttissimo, richiedendo la convalida dell'arresto e, qualora la querela non intervenga entro il suddetto termine o pervenga espressa volontà di rinuncia, dispone l'immediata liberazione dell'arrestato ovvero la chiede al Giudice; analogamente, allorchè propone richiesta di convalida al GIP, il P.M., in caso di mancata presentazione della**

querela nel termine di 48 ore, dispone, o richiede al Giudice, l'immediata liberazione dell'arrestato.

La presente *Direttiva*, redatta dallo scrivente a seguito della riunione con i Collegi dell'Ufficio del 26 giugno u.s. ed inviata anche ai Collegi Magistrati Ordinari in Tirocinio, entra in vigore il 3 luglio 2023.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Reggio Emilia

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

*Calogero Gaetano PACI*

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.